gnosi" della patologia denunciata dal lavoratore (fatte salve alcune limitate fattispecie, come in caso di denuncia all'Inail di infortuni sul lavoro o malattie professionali). Si è ricordato, peraltro, che il datore di lavoro può servirsi degli "ordinari" strumenti previsti dall'ordinamento (contestazioni dirette al solo interessato, visite fiscali, denunce di ipotetico reato), ma nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (per un caso simile, *cfr. Provv.* 24 settembre 2001 [doc. *web* n. 39460]).

In un caso, tra l'altro, si è riscontrato l'invio a terzi (nella fattispecie, i medici curanti), ad opera del datore di lavoro, di comunicazioni contenenti dati personali di una dipendente per finalità di contestazione della prolungata e ininterrotta assenza dal servizio della dipendente medesima. Nell'invitare il titolare del trattamento a conformarsi ai princìpi di protezione dei dati e al *provvedimento* generale in materia di rapporto di lavoro, questa Autorità ha confermato che simili trattamenti non rispondono ai princìpi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità (*Nota* 18 ottobre 2007).

Iscrizioni sindacali

Con specifico riferimento a un'ipotesi di diffusione di dati sensibili dei lavoratori (nella fattispecie, l'iscrizione di alcuni dipendenti a una organizzazione sindacale), questa Autorità ha ricordato al titolare del trattamento che la diffusione di dati sensibili dei dipendenti non è ammissibile, in assenza dei presupposti di equipollenza del consenso legislativamente previsti (art. 26, comma 4, del Codice), senza il consenso scritto degli interessati (art. 26, comma 1, del Codice). Chiamata a fornire chiarimenti la società interessata ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, di non aver diffuso dati personali sensibili dei lavoratori, producendo documentazione fotografica comprovante le proprie deduzioni. Preso atto delle dichiarazioni rese, si è nondimeno provveduto a richiamare la società al più rigoroso rispetto delle misure di sicurezza adottate (*Nota* 24 gennaio 2008).

Contratto di somministrazione

In un caso, questa Autorità è stata interpellata sulla conformità alla disciplina di protezione dei dati personali di un contratto di somministrazione stipulato per ragioni sostitutive e che recava il nominativo del lavoratore temporaneamente sostituito. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'agenzia di lavoro presso il quale il contratto era stato stipulato –secondo cui le procedure in essere prevederebbero da tempo l'indicazione del solo numero di matricola del dipendente temporaneamente sostituito in luogo del nominativo al medesimo riferito–, si è ritenuto che, allo stato, non sussistessero i presupposti per un intervento da parte del Garante (*Nota* 15 febbraio 2008).

Procedure societarie interne di "segnalazione" di illeciti commessi da propri dipendenti (*cd. "whistleblowing"*)

Di particolare rilevanza, considerata la delicatezza della materia sotto il profilo della protezione dei dati personali, sono alcune segnalazioni pervenute all'Autorità aventi per oggetto l'adozione di procedure societarie interne di "segnalazione" di illeciti commessi da propri dipendenti (*cd.* "*whistleblowing*"). Trattandosi di materia attualmente priva di qualsiasi disciplina legale, questa Autorità, per i profili di propria competenza, sta valutando quali iniziative intraprendere e quali determinazioni adottare.

Accesso ai dati trattati dal datore di lavoro

Nonostante le linee-guida in materia di rapporto di lavoro abbiano fornito significativi chiarimenti in merito (*v.* in particolare il punto 9.5.), diverse segnalazioni hanno avuto per oggetto molteplici tipologie di informazioni e documenti (rilevazione delle presenze, corrispondenza intercorsa, giornate di malattia, schede di valutazione, *ecc.*) trattati dai datori di lavoro.

In proposito, si è ricordato che l'art. 7 del Codice riconosce agli interessati il diritto di accedere alle informazioni personali a sé riferite, ivi comprese quelle di carattere valutativo (alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5, del Codice). L'esercizio di tale diritto consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, solo la comunicazione dei dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trat-

tamento; non permette, invece, di richiedere il diretto e illimitato accesso a documenti e a intere tipologie di atti, ovvero di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti detenuti. In altra occasione si è precisato che il titolare del trattamento è tenuto a comunicare i dati richiesti ed effettivamente detenuti, non già a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella sua disponibilità e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento.

Credenziali biometriche

Uno studio di consulenza ha chiesto di essere autorizzato a adottare, quale credenziale di autenticazione per l'utilizzo del *personal computer* in dotazione, una caratteristica biometrica dei propri dipendenti, onde elevare il livello di sicurezza in ordine agli accessi ai dati personali sensibili ivi contenuti, assicurando espressamente che il sistema non è preordinato alla rilevazione della presenza dei lavoratori e che non verrebbe costituito alcun archivio centralizzato contenente le impronte dei lavoratori. Con specifico riferimento alla fattispecie evidenziata, si è ritenuto che, allo stato degli atti, non fosse necessaria una verifica preliminare da parte dell'Autorità, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate e della circoscritta finalità perseguita in conformità all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali [doc. *web* n. 488497], che prevede, quale credenziale di autenticazione, anche l'utilizzo di *"una caratteristica biometrica dell'incaricato eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave"* (regola 2 dell'All. B) *cit.*; *Nota* 4 gennaio 2008).

Documenti personali in ambiti di pertinenza aziendale

Un segnalante lamentava l'illegittima sottrazione di documenti (tra cui corrispondenza privata e ricette mediche) da un cassetto della scrivania di lavoro assegnatagli. Non sono però emersi elementi atti a giustificare un intervento del Garante, anche in considerazione della riconducibilità al medesimo segnalante dei documenti sottratti e della loro volontaria dislocazione, per scelte personali, in ambiti di pertinenza aziendale (*Nota* 23 gennaio 2008).

Patto di non concorrenza

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione avente per oggetto un patto di non concorrenza sottoscritto dalla segnalante con la sua pregressa società di appartenenza. L'interessata, contattata dalla società che chiedeva informazioni in ordine alla sua "nuova" attività professionale al fine di verificare il rispetto di quanto pattiziamente convenuto, chiedeva delucidazioni all'Autorità in ordine a tale richiesta. Dalla documentazione in atti non sono emersi profili di violazione della disciplina di protezione dei dati, considerato che nel patto di non concorrenza stipulato dalla segnalante figurava una clausola con cui la medesima segnalante si impegnava a comunicare alla società le attività svolte durante la vigenza del patto stesso (*Nota* 14 dicembre 2007).

10.3.3. *Previdenza*

Rivisitazione della modulistica Inps

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, recependo le valutazioni effettuate a suo tempo dall'Ufficio, nell'ambito dell'istruttoria preliminare di una segnalazione, ha riformulato la modulistica utilizzata per le richieste di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, con particolare riferimento al rispetto dei princìpi di necessità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e alla correttezza dell'informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 3, 11, 13 e 22 del Codice). È stata eliminata l'indicazione relativa ad alcune informazioni sulla gestazione della lavoratrice, quali la data dell'ultimo ciclo mestruale, quella dei primi movimenti del feto e dei fenomeni connessi alla gravidanza, nonché i rilievi obiettivi per la diagnosi risultanti dall'esame clinico. Nell'informativa, che è stata aggiornata al Codice, sono stati inoltre espunti i riferimenti al consenso al trattamento dei dati da parte delle lavoratrici, in quanto i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato (art. 18 del Codice).

Permessi per l'assistenza a familiari disabili

Su impulso dell'Ufficio, al quale è prevenuta una segnalazione circostanziata, l'Inps sta avviando specifici approfondimenti in merito alle istruzioni fornite alle proprie articolazioni organizzative con la circolare n. 90 del 23 maggio 2007. La circolare prevede che i richiedenti i permessi per l'assistenza ai propri familiari disabili (art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104), che lavorano o risiedono in luoghi distanti da quello del familiare, presentino all'atto della richiesta, un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore e del familiare interessato (*Nota* 15 novembre 2007). All'esito di tali approfondimenti, l'Autorità verificherà il rispetto dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati dall'Istituto –specie se riferiti a terzi non direttamente interessati alle prestazioni da svolgere– in rapporto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (artt. 11, 20, 22, commi 3 e 5, 68 e 86, comma 1, lett. *c*), del Codice).

Modalità di rilascio dell'estratto conto contributivo relativo ai lavoratori

A seguito della segnalazione di una lavoratrice, che lamentava che il datore di lavoro aveva ricevuto un plico anonimo contenente il suo estratto conto contributivo, sono state verificate le modalità adottate dall'Inps per il rilascio di tali documenti, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti, diversi dal lavoratore interessato, che possono venire legittimamente a conoscenza dei dati personali, e alle modalità eventualmente adottate per prevenire l'indebita conoscenza di tali dati da parte di terzi non legittimati (artt. 19, 31 e 33 *ss.* del Codice). Sono stati inoltre richiesti specifici elementi riguardo al funzionamento di talune apparecchiature *self-service* per l'emissione degli estratti contributivi che, all'esito dei primi approfondimenti, risultavano essere installate presso alcune sedi dell'istituto e funzionare mediante l'inserimento del tesserino magnetico del codice fiscale non necessariamente appartenente all'interessato (*Note* 5 novembre 2007 e 21 dicembre 2007).

Dagli elementi acquisti all'esito dell'istruttoria preliminare, le modalità adottate dall'istituto non sono state ritenute in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali anche in considerazione della circostanza che l'evoluzione tecnologica ha determinato la riduzione dell'uso tali apparecchiature, le quali non risultano attualmente più attive.

10.4. *Attività di* marketing *e fidelizzazione*

Programmi di fidelizzazione

Il fenomeno delle carte e dei programmi di fidelizzazione (nei settori più vari, della grande distribuzione, telefonia, trasporti, viaggi) ha formato oggetto di accertamenti sulla conformità dei trattamenti al *provvedimento* generale in materia di fidelizzazione della clientela adottato il 24 febbraio 2005 [doc. *web n.* 1103045].

È così emerso che le prescrizioni contenute nel *provvedimento* sono state recepite solo in parte dagli operatori. Nel dettaglio, il Garante ha vietato a quattro società l'uso di dati personali trattati in modo illecito: alcune società raccoglievano, oltre ai dati anagrafici e ai recapiti degli interessati (necessari per attribuire *bonus* connessi all'uso della carta), ulteriori informazioni quali il titolo di studio, la professione e il numero dei componenti del nucleo familiare; dati ritenuti nei casi esaminati non pertinenti ed eccedenti dal Garante che ha ordinato ai titolari dei relativi trattamenti di cancellarli o di renderli anonimi (*Provv.* 15 novembre 2007 [doc. *web* nn. 1466930 e 1466898]). Altre irregolarità sono state riscontrate nella scarsa chiarezza o nella mancanza degli elementi indicati nell'art. 13 del Codice con cui vengono fornite le informative (comprese quelle rese *on-line*) ai consumatori e talora anche nella loro incompletezza, nonché nelle modalità di raccolta del consenso degli interessati (*Provv.* 15 novembre 2007 [doc. *web* nn. 1466971 e 1466985]).

L'Autorità ha ribadito la necessità di mettere il consumatore nelle condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare, chiarendo agli interessati che il consenso per l'utilizzo dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle connesse alla mera consegna dei premi e vantaggi previsti dal programma di fidelizzazione deve essere prestato liberamente: è quindi necessaria l'autonoma decisione del consumatore per l'utilizzo dei dati anche per finalità ulteriori, quale quella di *marketing* e di profilazione della clientela (*Provvedimenti* 15 novembre 2007 [doc. *web* nn. 1466956 e 1466898]).

Infine, in relazione all'uso di dati il cui conferimento era facoltativo a fini statistici, il Garante ha prescritto alle società di adottare opportuni accorgimenti che impediscano di ricondurre i dati all'interessato fin dal momento della raccolta (*Provv.* 15 novembre 2007 [doc. *web* n. 1466956]).

Sondaggi in materia elettorale

Verifiche sono state svolte nell'ambito del trattamento di dati personali (dati anagrafici, recapiti e opinioni espresse dagli interessati) per l'effettuazione di sondaggi telefonici di natura politico-elettorale finalizzati a rilevare il grado di soddisfazione dei residenti in un comune in vista delle consultazioni amministrative del 2006. Nel corso degli accertamenti è emerso che dalle risposte ai quesiti posti agli interessati era possibile risalire alle opinioni politiche degli intervistati (art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice).

Nella vicenda in parola, la disciplina in materia di protezione dei dati personali è stata violata sotto più profili (*Provv.* 13 settembre 2007 [doc. *web* n. 1523633]): non è risultato acquisito, limitatamente ai dati sensibili trattati, il consenso degli interessati in forma scritta (risultando, in base alle attestazioni fornite dalla società, la sua acquisizione solo telefonica); non sono state rispettate le condizioni previste dall'*autorizzazione generale* n. 5 del 21 dicembre 2005 (all'epoca applicabile e ora sostituita dall'analoga *autorizzazione generale* n. 5/2007) in materia di trattamento dei dati sensibili nello svolgimento di sondaggi e ricerche (Capo II); i trattamenti effettuati non erano stati notificati al Garante (art. 37, comma 1, lett. *e*), del Codice, relativo all'obbligo di notificazione di dati sensibili utilizzati per sondaggi d'opinione).

A ciò si aggiunga che i dati personali trattati (in particolare, quelli identificativi) erano sicuramente eccedenti, atteso che, per l'esecuzione del sondaggio, non è necessario registrare e conservare la valutazione espressa dagli interessati unitamente ai dati identificativi degli stessi (come invece avvenuto nel caso di specie).

Inoltre, anche in relazione ai dati diversi da quelli sensibili, il Garante ha ritenuto che, una volta consegnati gli elaborati delle interviste al committente, non sussistessero più le ragioni per la loro ulteriore conservazione presso la società che aveva eseguito il sondaggio (art. 11, comma 1, lett. *e*), del Codice): esaurita l'elaborazione delle informazioni personali consentita nella misura indispensabile, infatti, la società avrebbe dovuto procedere alla cancellazione o anonimizzazione dei dati personali relativi agli interessati.

Il Garante ha dunque prescritto alla società, titolare del trattamento la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati personali raccolti illecitamente. È stato altresì prescritto che prima dell'effettuazione dei sondaggi vengano fornite all'interessato, anche ricorrendo a formulazioni sintetiche ma chiare, le informazioni contenute nell'art. 13 del Codice (anzitutto indicando chiaramente la finalità, mentre nel caso di specie si era operato un riferimento generico alla rilevazione della qualità della vita e dell'ambiente nell'area interessata).

Le proposte commerciali nel mercato dell'energia elettrica

Con *deliberazione* del 25 luglio 2007 [doc. *web* n. 1428567], adottata al termine di una procedura di cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Garante ha fornito una serie di indicazioni sulle offerte commerciali formulate da

soggetti operanti nel mercato libero elettrico, per garantire una corretta informazione degli utenti e un giusto utilizzo dei loro dati.

La disciplina sulla liberalizzazione dell'energia (d.l. 18 giugno 2007, n. 73) prevede infatti che, a partire dal 1 luglio 2007, i clienti domestici possano scegliere un fornitore diverso. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha quindi rappresentato la necessità che, per un periodo transitorio, le società che vendono energia possano acquisire dai distributori alcune informazioni di base relative agli utenti del mercato energetico per formulare proposte commerciali.

In questa cornice, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato con la deliberazione del 27 giugno 2007 n. 157 una prima parte della *"Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale"*, e ha interpellato il Garante sul trattamento dei dati personali degli utenti. Al riguardo l'Autorità ha stabilito che le società distributrici dovranno informare la clientela prima di comunicare i dati personali dati (generalità, consumi, potenza impegnata *ecc.*): per agevolare tale compito il Garante ha curato la predisposizione di un modello (allegato alla citata delibera). L'informativa dovrà preferibilmente essere recapitata unitamente alla corrispondenza inviata ordinariamente alla clientela (*ad es.*, con la bolletta) e dovrà essere messa a disposizione anche sul sito Internet delle società o attraverso i servizi di assistenza e informazione al pubblico.

I venditori dovranno utilizzare i dati solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte cartacee e non dovranno conservare i dati relativi a clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non abbiano aderito alla proposta; ciò, ferma restando la possibilità di utilizzare i dati di base ottenuti dai distributori fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni della competente Autorità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. Decorso tale termine tutti i dati personali forniti dai distributori in relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto di fornitura dovranno essere cancellati.

10.5. *Altre attività imprenditoriali*

Attività di impresa e semplificazioni. La "Guida pratica" per le piccole e medie imprese

Nel corso degli anni è emerso, anche tramite associazioni di categoria, che alcuni adempimenti contenuti nella disciplina di protezione dei dati personali vengono reputati talvolta onerosi per l'ordinaria attività di impresa.

Considerato però che una giusta protezione dei dati personali può rappresentare una risorsa per l'impresa, rendendone più efficiente l'attività e incrementando la fiducia di consumatori e utenti, il Garante ha messo a punto una "Guida pratica" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2007, *n.* 142 [doc. *web* n. 1412271], per facilitare le piccole e medie imprese, ivi compresi gli artigiani, nell'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

La *"Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese"* fornisce soluzioni semplificate per un corretto trattamento dei dati personali: dall'individuazione del titolare del trattamento e dei suoi obblighi alle verifiche sui soggetti che possono effettuare il trattamento (incaricati e responsabili); all'indicazione dei casi in cui l'imprenditore non è tenuto ad effettuare la notificazione al Garante o a rendere l'informativa agli interessati, o comunque può renderla in forma semplificata (art. 13, commi 2 e 3); chiarimenti sono espressi anche in relazione ai casi nei quali non è necessario richiedere il consenso dell'interessato (si tratta dei casi che comprendono larga parte dei trattamenti effettuati ordinariamente dall'impresa e

che sono indicati nelle lettere *a*)-*d*) dell'art. 24, comma 1, del Codice); ai doveri del titolare per soddisfare le richieste di accesso nel caso di esercizio dei diritti e alla sempre maggiore necessità di trasferire dati personali all'estero.

La Guida è stata integrata con un questionario che dovrebbe agevolare un'immediata verifica da parte degli imprenditori di eventuali criticità rispetto all'osservanza dei princìpi di protezione dei dati.

Cartolarizzazioni

All'inizio del 2007 (*Provv.* 18 gennaio 2007 [doc. *web* n. 1392461]) l'Autorità si è pronunciata in materia di operazioni di cartolarizzazione, regolate dalla l. 30 aprile 1999, n. 130, e di altre operazioni che presentavano caratteristiche omogenee. L'Autorità aveva già individuato modalità alternative (rispetto a quella individuale) per rendere l'informativa ai debitori ceduti da parte del cessionario (da ultimo *Provv.* 4 aprile 2001 [doc. *web* n. 40763]), disponendo che l'informativa fosse resa dal cessionario mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e con annunci pubblicati su almeno due quotidiani nazionali e uno locale.

Nel corso dell'attività di controllo volta ad accertare l'adozione delle menzionate misure da parte di tutte le società cessionarie che nel tempo avevano inviato al Garante apposita istanza di esonero dall'informativa in vista dell'esecuzione di operazioni di cartolarizzazione, sono emerse ampie aree di omessa o inidonea informativa rispetto alle indicazioni contenute nel *provvedimento* del 2001.

L'intervento dell'Autorità in tale settore è stato ritenuto necessario anche alla luce di alcune innovazioni normative contenute nel Codice (entrato in vigore successivamente all'adozione del menzionato *provvedimento* del Garante). In particolare, l'art. 13, comma 5, lett. *c*), del Codice prevede ora espressamente che, in casi determinati, il titolare del trattamento sia esonerato dall'obbligo di fornire l'informativa all'interessato, rimettendo al Garante l'eventuale individuazione di *"misure appropriate"* per consentire comunque adeguata pubblicità al trattamento effettuato. L'art. 2 del Codice, con disposizione assente nel quadro normativo previgente, dispone, tra l'altro, la semplificazione degli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ai titolari del trattamento, pur assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato nell'ambito di operazioni di trattamento (*cfr.* art. 2, comma 2, del Codice; considerando n. 49 direttiva 95/46/Ce). L'esigenza di un nuovo intervento dell'Autorità nel settore è derivata anche dalla crescente complessità di talune operazioni di cartolarizzazione, attuate mediante la conclusione di "contratti cornice" tra cedente e cessionario del credito funzionali a regolamentare una pluralità di operazioni di cessione di crediti, nonché l'attribuzione di compiti ulteriori, con particolare riferimento alla gestione dei crediti per conto del cessionario (abitualmente denominato "società veicolo" o *special purpose vehicle*), non di rado posta in capo alla stessa società cedente i crediti (*cd. "originator"*).

Pertanto, muovendo anche dalla considerazione che l'informativa effettuata singolarmente a ciascun debitore comporterebbe costi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, con il nuovo *provvedimento* il Garante ha individuato chiaramente le operazioni di cessione in blocco dei crediti che determinano la comunicazione dal cedente al cessionario di dati personali relativi al debitore ceduto ("interessato"), precisandone l'ambito di applicazione con riguardo sia alle operazioni di cessione in blocco a titolo oneroso di portafogli di crediti pecuniari, anche futuri, di cui alla l. 30 aprile 1999, n. 130 (recante disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti) sia alle operazioni di cessione dei crediti disciplinate all'art. 58 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), sia alle operazioni di cessione dei crediti futuri e di crediti in massa, disciplinate dalla l. 21 febbraio 1991, n. 52, in materia di cessione di crediti d'impresa (*cd.* "legge sul *factoring*").

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. *c*) del Codice, il Garante ha, dunque, esonerato, in via generale, i cessionari di crediti in blocco rientranti nell'ambito di applicazione del *provvedimento* dall'obbligo di rendere l'informativa, senza che debba essere presentata apposita istanza di autorizzazione al Garante. In applicazione del principio di semplificazione, inoltre, ha disposto la pubblicazione dell'informativa contenente gli elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice sulla sola *Gazzetta Ufficiale*, eliminando alcuni degli adempimenti che, alla luce delle verifiche effettuate, erano risultati inefficaci sotto il profilo della effettiva conoscibilità da parte degli interessati o troppo onerosi per le imprese. In particolare, non è più richiesta la pubblicazione dell'informativa sulle testate giornalistiche, e quella resa mediante l'affissione nei locali della cessionaria.

Si è provveduto comunque a individuare, quale misura appropriata a garanzia degli interessati, l'invio dell'informativa individuale nei confronti del singolo debitore ceduto alla prima occasione utile (*ad es.*, in sede di invio dell'estratto conto o della prima richiesta di pagamento, se del caso anche tramite la società incaricata dei servizi di *servicing*).

Adempimenti semplificati per i servizi telefonici di assistenza e di informazione al pubblico

L'esigenza di semplificazione è emersa anche in relazione ai servizi telefonici di assistenza e di informazione al pubblico utilizzati da numerosi soggetti nello svolgimento della propria attività (pubblica o privata) per una vasta gamma di funzioni: tra le più ricorrenti, possono evidenziarsi quelle di informazione e/o di assistenza alla clientela (*cd. "customer care"*), con riferimento all'instaurazione e all'esecuzione di rapporti contrattuali in vari contesti (quali prenotazione di servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, di assistenza, di consulenza e di intrattenimento), ma anche quelle svolte a vantaggio della collettività da parte di amministrazioni pubbliche.

Tenendo conto delle dimensioni assunte dal fenomeno, e con riguardo anche alle sollecitazioni provenienti da un'associazione di categoria rappresentativa delle società di *call center* operanti in *outsourcing*, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire in materia con un *provvedimento* generale del 15 novembre 2007 (doc. *web* n. 1462788), soffermandosi in particolare sulle attività prestate in modalità *"inbound"* (ossia a seguito di chiamate degli utenti, effettuate anche attraverso canali completamente automatizzati).

In attuazione del principio di semplificazione contenuto nel Codice (art. 1, comma 2 e più in particolare art. 13, commi 2 e 3) il Garante ha precisato che in molti casi (specie per servizi meramente informativi), non essendo trattati dati personali, la disciplina di protezione dei dati personali (e i correlativi adempimenti) non trova applicazione.

Nei casi in cui l'informativa non sia già stata fornita in precedenza (si pensi ai *cd.* "servizi *post*-vendita resi telefonicamente), può rendersi necessario fornire all'interessato gli elementi previsti all'art. 13 del Codice: anche per questa ipotesi, tuttavia, il Garante ha precisato (al fine di prevenire una scorretta interpretazione della disciplina e l'introduzione di prassi inutilmente burocratiche) che gli operatori qui presi in considerazione possono non fornire "gli elementi già noti" all'interessato (art. 13, comma 2).

Ogni altro ulteriore elemento, in base al principio di cui all'art. 2 del Codice, può essere comunque fornito con formule sintetiche, purché chiare e di immediata comprensione, ad esempio utilizzando messaggi preregistrati nel corso di eventuali tempi di attesa.

Coloro che prestano i servizi in esame sono stati autorizzati (senza rivolgere al Garante alcuna richiesta), dopo aver rappresentato in modo semplificato agli utenti gli eventuali elementi dell'informativa che risulti necessario fornire, a indicare la modalità attraverso la quale l'interessato può prendere conoscenza integrale del-

l'informativa, anche tramite un messaggio ascoltabile digitando una cifra sulla tastiera del telefono. Apposita istanza deve essere invece formulata solo per situazioni meritevoli di specifico esame.

Per quanto riguarda i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza (d.m. Min. comunicazioni 27 aprile 2006 sul servizio "112" quale numero unico europeo d'emergenza; *v.* anche *Parere* 6 aprile 2006, [doc. *web* n. 1269343]) il Garante ha stabilito che, attesa la loro peculiare natura, i titolari del trattamento possono rendere l'informativa agli interessati (se dovuta in base al Codice: *cfr.* art. 53) inserendola nei siti *web* di riferimento.

Nel *provvedimento* l'Autorità ha inoltre invitato le società che operano nella gestione dei servizi telefonici a considerare la natura dei dati trattati, che talora possono essere di natura sensibile (si pensi alle informazioni raccolte nell'ambito di servizi prestati da strutture sanitarie); ad assicurare elevati livelli di professionalità nel trattamento dei dati, nonché ad adottare adeguate soluzioni tecnico-organizzative anche in ordine alla sicurezza dei dati e dei sistemi.

In tal senso, il contratto di fornitura del servizio di assistenza telefonica al pubblico deve contenere concrete modalità operative idonee ad assicurare condizioni di trasparente e corretto svolgimento delle relazioni con l'utenza, indicando altresì le misure di sicurezza che dovranno essere adottate, anche al fine di prevenire commistioni tra distinti archivi gestiti dal medesimo responsabile del trattamento.

L'Autorità ha inoltre precisato che le informazioni raccolte devono essere utilizzate solo per scopi determinati, espliciti e legittimi, senza l'utilizzo di dati di abbonati e di utenti non necessari.

I soggetti privati devono di regola sollecitare il consenso informato qualora intendano utilizzare i dati per finalità diverse e compatibili, come nel caso del *marketing* o della creazione di profili relativi all'utenza (artt. 23 e 24 del Codice), mentre i soggetti pubblici devono operare pur sempre per dichiarate finalità istituzionali, nell'osservanza delle pertinenti disposizioni del Codice (*cfr.* artt. 18 *ss.* del Codice).

Infine, eventuali registrazioni legittime del contenuto delle comunicazioni, effettuate con l'operatore o per il tramite di dispositivi automatici, possono essere conservate solo per un periodo di tempo necessario al corretto assolvimento delle operazioni richieste dagli utenti o alle eventuali esigenze di fatturazione, nei casi di servizi a pagamento, salva l'osservanza di specifici obblighi di legge che ne legittimino l'ulteriore conservazione.

10.6. *Attività di impresa e controlli*

Accertamenti in ambito alberghiero

Nell'ambito di verifiche sull'osservanza della disciplina in materia protezione dei dati personali nella compilazione della *cd.* "schede albergo" e di "altri trattamenti dei dati personali dei clienti" è stato ribadito, in particolare, che il trattamento effettuato per finalità diverse da quelle di esecuzione del contratto alberghiero richiede il consenso libero, specifico e informato dell'interessato (art. 23, comma 3, del Codice) (*Nota* 9 agosto 2007). Nel modello di informativa in uso presso la struttura alberghiera interessata dagli accertamenti, il consenso era richiesto con un'unica formula onnicomprensiva. Come già rilevato in passato dal Garante, la capacità di autodeterminazione dell'interessato non è assicurata quando si sollecita il consenso in modo indifferenziato per perseguire anche la finalità di *marketing*, mediante *"l'invio di mailing"* o la *"comunicazione di offerte speciali"* alla clientela (tra i tanti, *Provv.* 24 febbraio 2005, punto 7 [doc. *web* n. 1103045]).

Con riferimento all'enunciazione delle diverse finalità del trattamento (art. 13, comma 1, lett. *a*) del Codice), l'Autorità ha messo in luce l'opportunità che gli elementi individuati all'art. 13 del Codice "*compaiano in un unico messaggio*" (*cfr.*, sul punto, *Provv.* 13 gennaio 2000 [doc. *web* n. 42276]) in modo da risultare agevolmente individuabili, ponendo in distinta e specifica evidenza le caratteristiche dell'eventuale attività di profilazione e/o di *marketing*, come pure l'intenzione di cedere a terzi specificamente individuati i dati per finalità da indicare puntualmente (*cfr. Provv.* 24 febbraio 2005 [doc. *web* n. 1103045]).

Attesa la scarsa chiarezza del modello di informativa attualmente distribuita alla clientela, la società è stata invitata a predisporre un nuovo modello di informativa riformulato, alla luce delle prescrizioni già fornite in via generale dal Garante con i richiamati provvedimenti, al fine di rendere la medesima trasparente e di agevole comprensione per gli interessati e collocando, altresì, le pertinenti informazioni in un'unica sede.

Trattamenti di dati per il servizio garanzia assegni

A seguito di talune alcune segnalazioni pervenute nel tempo, sono stati svolti accertamenti presso alcuni esercizi commerciali sulla conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali delle operazioni di trattamento poste in essere da una società che acquista *pro-soluto* crediti vantati da parte di esercizi commerciali convenzionati sorti in occasione di vendite pagate con assegni bancari.

Con *provvedimento* del 17 maggio 2007 (doc. *web* n. 1409251) il Garante ha fornito prescrizioni ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*) del Codice e fissato un termine entro il quale la società ha provveduto a rendere il complessivo trattamento dei dati personali strumentale alla gestione del servizio conforme alla disciplina del Codice.

Nel corso dell'attività istruttoria era emerso che, in particolare, dati identificativi del traente (nome, cognome, indirizzo, tipologia e numero del documento di identità, recapito telefonico) e dati idonei a identificare l'assegno (codice Abi e Cab della banca, conto corrente e numero dell'assegno) erano conservati per un periodo "indefinito"; venivano utilizzati per valutare se procedere all'acquisto del credito nei confronti degli esercizi convenzionati; venivano trattati unitamente a dati eventualmente provenienti da archivi pubblici o privati (quali la Centrale d'allarme interbancaria o società esterne che forniscono dati relativi a protesti o pregiudizievoli).

A tale proposito il *provvedimento* ha ribadito la necessità di identificare tempi massimi di conservazione dei dati trattati alla luce delle finalità in concreto perseguite, salva la necessità che i dati personali siano conservati in conformità a puntuali disposizioni normative (*ad es.*, quelle sulle scritture contabili). Le informazioni necessarie alla gestione del servizio possono essere trattate, infatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso e, comunque, non oltre i termini di prescrizione delle azioni eventualmente esercitabili a tutela del credito (art. 11, comma 1, lett. *e*), del Codice).

Il Garante ha poi prescritto alla società, in qualità di titolare del trattamento, di effettuare le verifiche previste dall'art. 30 del Codice impartendo le dovute istruzioni, anche mediante controlli periodici, ancorché a campione, a mezzo di propri incaricati, sull'adempimento da parte del personale operante presso gli esercizi commerciali dell'obbligo di rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Con il *provvedimento* in esame il Garante ha dichiarato inidonea l'informativa in quanto nel testo predisposto non risultava presente la circostanza che dati personali riferiti all'interessato potessero essere raccolti dalla società anche presso terzi (nel caso di specie, banche dati pubbliche e private), e ha conseguentemente prescritto di integrarla.

Da ultimo, con riferimento alla designazione degli esercizi commerciali convenzionati e/o dei rappresentanti legali dei punti vendita quali "incaricati del trattamento", l'Autorità ha sottolineato che sono tali solo le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in quanto operanti *"sotto la diretta autorità"* di questi, in presenza di un atto scritto di designazione e tenuti comunque ad attenersi alle istruzioni dai medesimi impartite (artt. 4, lett. *h*) e 30 del Codice) (*cfr. Provv.* 8 giugno 1999 [doc. *web* n. 42260]). Con riferimento alla designazione del personale addetto alle vendite all'interno dei punti vendita convenzionati come "incaricati", inoltre, il Garante ha osservato che il rapporto di dipendenza o di collaborazione che tali soggetti hanno con l'esercizio commerciale convenzionato appare incompatibile con la qualifica di incaricati della società. Ciò non toglie che tali soggetti possono comunque porre in essere operazioni di trattamento anche a vantaggio della società, ma quali incaricati di tali operazioni di trattamento da parte del proprio datore di lavoro (previamente designato "responsabile del trattamento" dalla società).

L'Autorità ha quindi fissato un termine, correttamente osservato dalla società per l'attuazione delle prescrizioni formulate.

Trattamento di dati personali presso agenzie di intermediazione immobiliare

Nell'ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie professionali, è emerso che un'agenzia immobiliare raccoglieva, oltre ai dati necessari per adempiere al proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, *ecc.*), anche i dati sensibili delle persone che la contattavano per la compravendita o la locazione di una casa in quanto alcuni proprietari non avrebbero gradito stipulare contratti di locazione con extracomunitari, omosessuali o con persone di fede religiosa islamica.

Con il *provvedimento* dell'11 gennaio 2007 [doc. *web* n. 1381620], accertata l'illiceità del trattamento, il Garante ha vietato all'agenzia immobiliare di utilizzare tali informazioni personali, in quanto discriminatorie e lesive della dignità delle persone, e in contrasto con quanto stabilito dal Codice e dalle autorizzazioni generali in materia di trattamento di dati sensibili (artt. 2, 11, 26, 40 e 41 del Codice), oltre che in violazione delle norme sulla parità di trattamento tra le persone (art. 29, comma 1, lett. *d*), punto 9 l. n. 39/2002; art. 3, comma 1, lett. *i*) d.lg. n. 215/2003).

Il Garante ha inoltre prescritto all'agenzia di riformulare l'informativa, in particolare quella resa *on-line*, specificando chiaramente le finalità di utilizzo dei dati personali raccolti; si è inoltre rilevato che l'agenzia è tenuta inoltre a fornire indicazioni agli interessati circa la facoltà di rifiutare sin dall'inizio (oltre che in occasione di successive comunicazioni) l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica per finalità di *marketing* (art. 130, comma 4, del Codice; in merito *v.* pure *Provv.* 3 novembre 2005, punto 3.2. [doc. *web* n. 1195215]).

È stata invece considerata lecita dal Garante la raccolta di informazioni relative ad *handicap* o patologie invalidanti in quanto effettuata dall'agenzia per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore.

Recupero crediti

Nel 2007 il Garante ha avviato e concluso accertamenti sullo svolgimento dell'attività di recupero dei crediti, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel *provvedimento* generale del 30 novembre 2005 [doc. *web* n. 1213644], a suo tempo trasmesso a tutte le società interessate dall'istruttoria.

La maggior parte delle società interessate ha dichiarato nella sostanza di aver adeguato le proprie procedure interne alle prescrizioni del Garante.

Tuttavia, in considerazione di ulteriori segnalazioni pervenute, è emerso che persistevano prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto del debitore invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

L'Autorità ha così provveduto –anche avvalendosi dell'ausilio della Guardia di finanza– a inviare richieste più analitiche di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice nei confronti di sette società che, a vario titolo, effettuano il recupero stragiudiziale del credito.

Dalle risultanze ispettive è emerso che, complessivamente, le società operanti nel settore hanno rispettato le prescrizioni del Garante contenute nel *provvedimento* del 30 novembre 2005.

Un profilo di criticità, emerso anche nel corso di un incontro con l'associazione di categoria (Unirec-Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali), attiene alla qualificazione soggettiva delle società di recupero crediti quando operano quali mandatarie nell'attività di riscossione. In particolare, talvolta esse vengono designate quali "responsabili del trattamento"; talora, invece, appaiono assumere il ruolo di "titolari del trattamento" (pur operando quali mandatarie del creditore o, comunque, nell'ambito dell'appalto di servizi nell'attività di recupero dei crediti e salva ogni ulteriore verifica in ordine al consenso prestato dalla clientela a tale comunicazione a terzi).

Trattamento di dati personali in sede di recupero credito mediante sistemi automatizzati di chiamata

Una società ha chiesto chiarimenti sulla parte del *provvedimento* nella quale si prevede che integri un illecito trattamento il ricorso a comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare i pagamenti dovuti.

Con *Nota* 1 giugno 2007 l'Autorità ha precisato che non deve ritenersi precluso l'utilizzo di comunicazioni telefoniche senza l'intervento di un operatore per sollecitare pagamenti, ma che l'impiego di tale modalità –proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche del mezzo usato, oltre che del contenuto del messaggio trasmesso– implica il rischio di comunicare a soggetti diversi dall'interessato, in assenza di sua espressa autorizzazione (art. 4, comma 1, lett. *l*) del Codice), dati personali riferiti al debitore e, in particolare, il suo asserito inadempimento.

Pertanto, in questi casi è necessario che il trattamento delle informazioni riferite ai debitori con le modalità anzidette si svolga nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e in presenza dei presupposti di liceità del trattamento previsti dal Codice.

A questo riguardo sono state fornite ulteriori indicazioni ricordando che, in generale, la società che intenda avvalersi del meccanismo di chiamate preregistrate, anche senza l'ausilio di un operatore, è tenuta a dotarsi di idonei meccanismi a tutela della riservatezza degli interessati.

A tal fine potrebbe essere fornito al cliente, in sede di conclusione del contratto, un codice identificativo personale (di agevole memorizzazione) da digitare sull'apparecchio telefonico per ascoltare eventuali comunicazioni preregistrate a lui dirette, sì da scongiurare che comunicazione di dati personali riferiti al debitore siano resi noti a terzi che, per le ragioni più varie, utilizzino la medesima utenza telefonica.

Diversamente, ove si adottino modalità di trattamento di dati personali suscettibili di determinare una comunicazione a terzi di dati personali (non necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto), è indispensabile, in assenza di altri presupposti di liceità del trattamento (artt. 24 e 25 del Codice), che i committenti, in qualità di titolari del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. *f*) e 28 del Codice), acquisiscano uno specifico consenso informato dell'interessato alla comunicazione di dati a terzi (nel caso di specie, da individuarsi nei soggetti che potrebbero far uso dell'utenza telefonica attribuita al debitore) (artt. 13 e 23 del Codice).

Si è infine richiamata l'attenzione sul generale obbligo di informativa, in sede di raccolta delle informazioni personali della clientela: in tale occasione, con riferimento all'attività di recupero crediti, devono essere chiarite le *"modalità del trattamento cui sono destinati i dati"* (art. 13, comma 1, lett. *a*) del Codice), nonché indi-

cati i *"soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati"* (art. 13, comma 1, lett. *d*) (nell'ipotesi indicata al punto 4, i soggetti che possono rispondere all'utenza telefonica del debitore) o che *"possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione degli stessi"* (dipendenti, collaboratori, anche società di recupero crediti, se nominate responsabili).

Vivavoce

Per quanto concerne l'impiego di dispositivi atti a consentire l'ascolto di conversazioni a soggetti diversi dagli utenti, è pervenuta all'Autorità una segnalazione con cui si contestava un utilizzo indebito del *cd.* "viva voce" da parte di una società di gestione del credito. L'Autorità, nell'invitare quest'ultima a fornire chiarimenti, ha ricordato che l'art. 131, comma 3, del Codice impone all'utente di informare l'altro utente *"quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti"*. Tale obbligo discende direttamente dal più generale principio di lealtà e correttezza che deve informare ogni trattamento di dati personali (art. 11, comma 1, lett. *a*) del Codice). All'esito degli accertamenti preliminari effettuati, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dalla società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice non si sono ravvisati elementi per adottare un provvedimento (*Nota* 29 febbraio 2008).

11 Trasferimento di dati personali all'estero

La tematica delle *cd. "Binding corporate rules (Bcr)"* ha formato oggetto di approfondito esame anche nel corso del 2007, considerato che già nel 2006 (*cfr. Relazione* 2006, *p.* 108), erano pervenute numerose richieste provenienti da altre autorità di controllo volte a concordare la scelta della *cd. "lead authority"* nell'ambito di procedure di cooperazione concernenti alcuni progetti di *Bcr* elaborati da vari gruppi societari operanti a livello sopranazionale; in taluni casi sono pervenuti anche *consolidated draft* rispetto a progetti di *Bcr* in fase di più avanzata elaborazione.

Nel 2007 anche un gruppo bancario italiano ha formulato, in relazione al trattamento dei dati relativi ai propri dipendenti, una richiesta volta a instaurare la procedura di coordinamento per l'approvazione di *Bcr* innanzi all'autorità italiana in qualità di *lead authority*; al fine di effettuare una valutazione preliminare del progetto di *Bcr* menzionato hanno avuto luogo alcuni incontri tecnici, finalizzati anche a verificare la sussistenza dei presupposti affinché il Garante possa assumere il ruolo di *lead authority* della relativa procedura (in conformità al documento WP 107 del Gruppo art. 29).

In termini più generali, sussistono dubbi sull'efficacia vincolante dello strumento delle *Bcr* nell'ordinamento italiano (questione sollevata in passato anche da altre autorità di protezione dati) e, quindi, sull'effettiva garanzia per i cittadini interessati in caso di loro inosservanza.

L'attuale incertezza potrebbe indurre il Garante a disconoscere la sussistenza di adeguate garanzie per i diritti degli interessati, che pure siano previste all'interno dei menzionati codici di condotta.

Il Garante, nella consapevolezza dell'importanza che rivestono oggi i flussi di dati personali nello svolgimento di operazioni economiche transfrontaliere (ormai ricorrenti nel mercato globalizzato), ha pertanto segnalato formalmente al Parlamento e al Governo l'opportunità di integrare la disciplina di protezione dei dati personali (come già accaduto in altri ordinamenti nazionali, quali la Francia e la Germania) con una norma che consenta di reputare le regole di condotta osservate all'interno di gruppi di società quale strumento adeguato ai fini del trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Ue e dello Spazio economico europeo.

12 Libere professioni

Nel 2007 si è registrato un notevole incremento di attività con riguardo sia a segnalazioni e reclami pervenuti in tema di attività forense, ordini professionali e pubblici servizi, sia ai lavori del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per investigazioni difensive o per tutelare un diritto in sede giudiziaria (art. 135 del Codice).

12.1. *Attività forense*

Nel quadro dell'esame degli atti pervenuti all'Autorità in materia di attività forense, è stata dedicata particolare attenzione alle modalità di acquisizione e di utilizzazione delle prove dedotte in giudizio da parte dei legali nell'esercizio delle funzioni di assistenza e difesa.

In particolare, è emersa l'esigenza di richiamare gli operatori del settore ad un più attento rispetto dei princìpi di liceità e di correttezza del trattamento, soprattutto in relazione alle modalità di raccolta e di utilizzo nel processo di dati personali sensibili.

Con specifico riferimento a singoli episodi di trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, è stato necessario intervenire, in diverse occasioni, nei confronti del titolare, richiamandolo al puntuale rispetto del principio del "pari rango" (*cfr. Provv.* 9 luglio 2003 [doc. *web* n. 29832]).

In ordine all'ammissibilità di prove dedotte in giudizio, l'Autorità, in risposta alle numerose segnalazioni pervenute, ha ribadito la necessità che eventuali eccezioni circa la liceità e l'ammissibilità di prove e di fonti di prova nel processo vengano sollevate innanzi al giudice adito o designato e non davanti al Garante.

Il codice di deontologia e di buona condotta

Il 2007 ha segnato un passaggio importante nell'ambito dell'attività volta alla sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 135 del Codice).

I lavori di redazione di tale codice si sono susseguiti con notevole intensità nel corso dell'anno, anche all'interno delle riunioni promosse dall'Autorità con i soggetti interessati.

Per le categorie interessate ai sensi dell'art. 12 del Codice, hanno preso parte ai lavori, in rappresentanza dell'avvocatura: il Cnf (Consiglio nazionale forense), l'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati), l'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura), l'Ucp (Unione delle camere penali), l'Ucc (Unione delle camere civili), l'Uae (Unione avvocati europei); per il mondo dell'investigazione privata: la Federpol (Federazione italiana istituti privati investigazioni informazioni sicurezza), il Sandip (Sindacato autonomo nazionale degli investigatori privati), il Conipi (Confederazione nazionale investigatori privati), l'Aipros (Associazione italiana professionisti della sicurezza).

Gli incontri, caratterizzati da grande spirito di collaborazione da parte di tutti i partecipanti, hanno reso possibile la definizione, negli ultimi mesi dell'anno, di uno schema preliminare di codice, sottoposto dalle medesime categorie interessate all'esame del Garante per le valutazioni di cui all'art. 6 del regolamento del Garante n. 2/2006.

Lo schema, che, sulla base di una prima verifica, il 20 marzo 2008 è stato ritenuto dall'Autorità conforme alla normativa vigente, è stato sottoposto a consultazione pubblica anche tramite il sito *web* del Garante [doc. *web* n. 1503511], al fine di consentire la raccolta di eventuali osservazioni da parte dei "soggetti interessati", prima della sua formale sottoscrizione (art. 12 del Codice; artt. 5 e 6 del regolamento del Garante n. 2/2006).

Gli aspetti di principale novità introdotti dallo schema di codice sottoposto all'attenzione dell'Autorità riguardano l'ambito di applicazione, i tempi di conservazione delle informazioni, i rapporti con i terzi e con la stampa e le modalità di trattamento dei dati personali per le finalità di difesa di un diritto in sede giudiziaria. Quest'ultimo aspetto, in particolare, ha sollevato l'esigenza di sollecitare i soggetti coinvolti a prestare specifica attenzione con riferimento allo scambio di corrispondenza, specie per via telematica, all'esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio, all'utilizzo di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie se elettronici, come le registrazioni audio/video o i tabulati di flussi telefonici o informatici, e all'acquisizione informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati.

12.2. *Ordini professionali*

Con i rappresentanti delle libere professioni sono intercorsi diversi rapporti a livello nazionale e locale. Numerose sono state, in tale senso, le risposte a ordini professionali su quesiti e richieste di parere riguardanti il regime di circolazione dei dati personali degli iscritti agli albi ed elenchi tenuti presso gli ordini medesimi.

In merito, si è ricordato in diverse occasioni che l'art. 61 del Codice, rubricato *"Utilizzazione di dati pubblici"*, non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali, i quali restano soggetti alle norme (legislative e/o regolamentari di settore) poste a presidio dei rispettivi ordini. La facoltà di comunicare e/o diffondere i dati trattati, deve essere valutata, di volta in volta, dal Consiglio dell'ordine interessato in considerazione delle specifiche forme di pubblicità predisposte dalla normativa di settore, con particolare attenzione a quanto previsto dalle leggi professionali e dai relativi regolamenti di attuazione.

Molto intensa è stata anche l'attività di vigilanza e di intervento a seguito di segnalazioni e di reclami nei confronti di singoli professionisti, ordini e collegi professionali. Nel corso dell'anno sono state evidenziate alcune situazioni di non conformità alla previsioni del Codice, soprattutto in relazione al mancato rispetto dei princìpi di proporzionalità, di necessità, di liceità e di correttezza del trattamento.

Sul punto, si segnala, tra l'altro, il *provvedimento* del 23 gennaio 2008 [doc. *web* n. 1487903], adottato nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, in relazione alla raccolta dei dati personali biometrici di alcuni praticanti avvocati, mediante la predisposizione di un sistema di rilevamento delle impronte digitali con finalità di controllo degli accessi e di verifica della frequenza delle lezioni tenute presso la Scuola di formazione forense.

L'Autorità ha fatto presente che, sebbene rientri tra le legittime facoltà del Consiglio dell'Ordine quella di sovrintendere al regolare espletamento dei corsi di formazione dei praticanti iscritti, verificando la loro effettiva partecipazione alle lezioni della Scuola, tale esigenza non legittima di per sé il ricorso a sistemi di raccolta e trattamento di dati biometrici fuori dal quadro di garanzie in materia.

L'utilizzo di dati particolarmente significativi, quali quelli relativi alle impronte digitali, può essere, infatti, giustificato per soddisfare specifiche esigenze relative alla sicurezza di beni e di persone, laddove si evidenzi, sulla base di obiettive e documentate circostanze, una situazione di elevato rischio (*cfr. Provv.* 15 giugno 2006 [doc. *web* nn. 1306551 e 1306530]; *Provv.* 27 ottobre 2005 [doc. *web* n. 1246675]).

Non può, invece, ritenersi lecito l'uso dei dati biometrici per generiche esigenze di sicurezza e di mero ausilio al rispetto delle regole scolastiche e deontologiche, specie laddove esso riguardi la raccolta di dati particolari, come le impronte digitali, per i quali occorre individuare specifici accorgimenti volti a prevenire eventuali utilizzi impropri e possibili abusi (art. 17 del Codice).

Anche in queste ipotesi, il titolare del trattamento deve rispettare i princìpi di necessità e di proporzionalità (artt. 3 e 11), restando impregiudicata la facoltà di adottare altri sistemi di controllo degli accessi che escludano l'utilizzo di dati biometrici, in grado di consentire parimenti un'efficace attività di verifica dell'identità personale degli interessati ma, al tempo stesso, più rispettosi della sfera personale degli individui (quali, ad esempio, l'utilizzo di tesserini magnetici e l'effettuazione di controlli "a vista" dei partecipanti).